

SUPPLENZE BREVI NELLE SCUOLE ELEMENTARI

di **giovanni cocchi**

SUPPLENZE BREVI NELLE ELEMENTARI: adesso basta con le schifezze

Da più di un mese è ricominciata la scuola, da più di un mese, in molte scuole elementari, di fronte a supplenze brevi, è ricominciata l'ampia casistica di schifezze dell'anno scorso: bambini divisi, utilizzazioni delle compresenze e dell'insegnante di sostegno, sospensione di attività progettate, bimbi "alternativi" tenuti dall'insegnante di religione ed altre amenità varie pur di non chiamare il supplente. Io credo sia ora di far tutti la nostra parte (evitando una nostra qualsiasi complicità) per far smettere tali abusi, per evitare che si consolidi ulteriormente una prassi malsana e non educativa ancor prima ed oltre che illegale.

Ricordo a me stesso e a tutti che non è vero che per supplenze al di sotto dei cinque giorni non si chiama il supplente (cosa prevista solo dalla legge finanziaria del 1997!) come alcuni dirigenti e zelanti segreterie si attardano a sostenere, ma che, a normativa vigente (cioè almeno dal Ccnl del 2001!) possono essere utilizzate per supplenze entro i 5 gg. solo eventuali ore di contemporaneità non altrimenti programmate dal Collegio docenti. Poiché attualmente le ore di contemporaneità si riducono praticamente alla sola contemporaneità con l'insegnante d'inglese, fantasma ormai in via d'estinzione finanziaria dopo finanziaria, anche se tutte queste ore fossero per assurdo rese disponibili per supplenze (ma la necessità e la buona pratica educativa le destina da anni al sostegno-recupero-alfabetizzazione, ecc.) è praticamente impossibile far fronte con così poca "frattaglia" alle supplenze.

L'anno scorso quando non si procedeva alle supplenze si giustificava tale scelta con due ordini di motivi: mancanza di soldi, impossibilità di trovare supplenti disponibili nelle graduatorie.

Riguardo alla prima motivazione, i contratti del 2001, del 2003 (e quello appena siglato dallo Stato con i sindacati) ribadiscono il dovere di chiamare i supplenti anche solo per un giorno se non ci sono sufficienti ore di contemporaneità destinate dai Collegi (e non "individuate" dal Dirigente o dalla Segreteria) allo scopo. Dunque, che i dirigenti si arrabbino con chi di dovere (e facciano causa...) se lo Stato gli impone di nominare e poi non gli dà i soldi per farlo (anche se forse, concedetemi la malignità, la mancata nomina a volte ha anche a che fare con lo "spoil sistem", cioè con le promozioni/retrocessioni che potrebbero conseguire ad un atteggiamento amministrativo più o meno "risparmioso", che non con la semplice mancanza di fondi).

Riguardo alla seconda "giustificazione" (cercare sarebbe tempo perso, perché non si troverebbero supplenti disponibili per pochi giorni), dal 29 ottobre, con le nuove graduatorie e le nuove regole (chi rifiuta va in coda) questo problema sarà superato.

La mia sollecitazione, da insegnante e genitore, è dunque questa: che ognuno faccia la sua parte, senza rassegnazione, per far valere i diritti dei bambini e di una buona scuola.

I Collegi docenti:

1. deliberino, come da contratto e normativa vigenti, quali e quante ore di contemporaneità siano a disposizione per le supplenze (indicando giorni ed orari precisi, al fine di evitare "equivoci"),
2. Sottolineino l'irregolarità di procedere alle sostituzioni seguendo le altre vie "abusive" (salvo casi eccezionali e comunque intollerabili oltre il primo giorno di supplenza) ahimè fin qui troppo spesso perseguite (in allegato propongo uno schema di delibera);

Le Rsu ribadiscano, nero su bianco nel contratto d'Istituto, la normativa vigente e quanto deliberato dal Collegio e vigilino perché siano attuate pratiche coerenti;

I dirigenti: nominino e diano disposizioni per nominare fin dal primo giorno, come dovuto, e chiedano i soldi dovuti per attenersi alla legge;

I singoli docenti: pretendano l'ordine scritto (per poi poterlo eventualmente impugnare) per lasciare la loro classe o i loro bambini nelle ore di compresenza, di sostegno, di progetto, alternative all'insegnamento della religione cattolica e quant'altro (è ovvio che è altrettanto illegale e poco deontologico "prestare" le proprie compresenze a colleghi che chiedono un giorno di permesso, come a volte colpevolmente avviene);

I genitori: non accettino passivamente l'andazzo, ma chiedano conto delle mancate sostituzioni fino ad arrivare ad azioni legali collettive in caso di comportamenti "fuorilegge";

I sindacati firmatari del contratto: ricordino formalmente ai Dirigenti (e alle Rsu) quanto stabilito dal contratto sulle supplenze brevi (art. 26 del Ccnl 2003, riconfermato pari pari nel nuovo contratto siglato nei giorni scorsi, contratto che avrà validità fino al 2009), richiedano alla controparte firmataria i fondi necessari per la sua reale attuazione, si impegnino ad azioni legali in caso di violazione dello stesso.

Tutti i sindacati: sostengano con forza e mezzi le azioni legali eventualmente intraprese da genitori, docenti, dirigenti scolastici.

Allegati:

1. Riferimenti normativi:

Ccnl 2003, art.26: "Attività d'insegnamento"

L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.

2. Possibile schema di delibera aggiuntiva:

Il Collegio docenti a fronte della normativa attuale sulle supplenze brevi nella scuola primaria (art.26 del Ccnl 2003, integralmente confermato anche nel nuovo contratto siglato nei giorni scorsi, che avrà validità fino al 2009) che prevede l'utilizzazione per supplenze brevi solo delle ore eventualmente eccedenti l'orario frontale d'insegnamento (cioè eventuali ore di contitolarità) che non siano state destinate dalla programmazione del Collegio dei docenti ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o di gruppo per alunni con ritardo di apprendimenti od alunni stranieri,

ritiene

che qualora si procedesse per supplenze, senza i giustificati eccezionali motivi previsti per legge e comunque oltre il primo giorno di assenza, all'utilizzo di ore di contemporaneità altrimenti già destinate e deliberate dal Collegio per le attività già sopra richiamate, o ancor più gravemente si procedesse all'uso di ore di compresenza, all'utilizzo di insegnanti di sostegno in altre classi, all'utilizzo di ore di attività alternative alla religione cattolica o alla suddivisione e collocazione di bambini in altre classi (con possibili illegali conseguenze anche sul piano del rispetto delle norme sulla sicurezza) si incorrerebbe in abusi che ledono il diritto all'istruzione (dei bambini della classe, dei bambini in situazione di handicap, dei bambini le cui famiglie hanno scelto le attività alternative, dei bambini delle classi ospitate ed ospitanti); il servizio scolastico è diritto alla didattica e all'istruzione e non semplice sorveglianza

chiede

che siano stanziati alle Istituzioni scolastiche tutti i fondi necessari per attuare la normativa alla quale lo Stato si è impegnato sottoscrivendo i Ccnl.